



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

Ordinanza n°06

Anno 2015

OGGETTO: Trasferimento area mercatale in via sperimentale e provvisoria – Disciplina della circolazione stradale.

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione ha appaltato, per un importo pari a € 960.000,00, l'esecuzione di lavori pubblici di messa in sicurezza ed adeguamento attrezzature da eseguirsi al campo sportivo comunale "Osvaldo Rossi".

Che detti lavori vanno eseguiti nei tempi prescritti, pena la perdita /revoca del finanziamento concesso dalla Regione Campania – fondi POR Campania;

Che tale esigenza istituzionale, che mira a perseguire obiettivi di pubblico interesse, impone delle scelte in ordine al problema del mercato settimanale che come è noto si svolge nelle aree pubbliche contigue alla succitata struttura sportiva comunale;

RILEVATO che la normativa vigente, in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, consente al Sindaco di sospendere lo svolgimento del mercato (art .43 co.3 L.R. 1/2014);

Che tuttavia, anche in considerazione della ben nota e grave situazione di crisi che sta vivendo il settore commerciale, il commercio ambulante, e quindi il mercato settimanale, va sostenuto e rilanciato, trasferendolo in via provvisoria in altra zona della città;

Che proprio in quest'ultima ottica la Giunta Comunale con atto n. 157 del 13.11.2013, sulla scorta di impianto progettuale elaborato e proposto dalla Commissione Consiliare Permanente, ha deliberato il trasferimento, in via sperimentale e provvisorio, del mercato settimanale nelle aree pubbliche del centro commerciale naturale e precisamente:

via Matteotti (dall'intersezione tra le vie Matteotti e De Petrinis fino all'intersezione tra le vie Matteotti e Boschi); piazzetta Garibaldi;

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Matteotti e Giocatori fino all'ex mercato coperto comunale);

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Giocatori e Pisacane fino alla traversa che conduce all'asilo comunale, comprese tutte e quattro le aree di parcheggio fuori strada ivi dislocate).

DATO ATTO che la soluzione individuata tende tra l'altro a favorire forme di integrazione funzionale della struttura di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante;

Che tale soluzione mira altresì a potenziare la funzione tipica del commercio nell'area del centro commerciale naturale ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale;

DATO ATTO altresì che l'individuazione della nuova area mercatale è il frutto anche delle numerose richieste di cittadini ed operatori commerciali non solo ambulanti ma anche a posto fisso, finalizzate ad un trasferimento del mercato settimanale in un'area più favorevole da un punto di vista commerciale in quanto facilmente raggiungibile da tutti i fruitori e, anche, dalla cosiddetta "utenza debole";

PRESO ATTO della planimetria elaborata dal competente Ufficio comunale e condivisa dalla Commissione Consiliare Permanente;

ATTESO che sono state regolamentate convocate le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

RIMARCATO che il trasferimento del mercato nelle aree di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 157/2013 ha natura provvisoria e sperimentale;

DATO ATTO che nonostante il trasferimento sia stato dettato, in via prioritaria, da logiche inerenti l'esecuzione di lavori di pubblico interesse presso il campo sportivo comunale ciò non toglie che lo spostamento forzoso sia anche un'occasione per vagliare l'idoneità dell'area per una sistemazione definitiva del mercato che beninteso richiede l'adozione di specifici atti da parte degli organi comunali;

CONSIDERATO che la nuova area mercatale individuata impone un regime di circolazione diverso da quello ordinariamente vigente lungo le strade cittadine interessate;

Sentite, per ciò che attiene ai percorsi alternativi, i rappresentanti delle ditte operanti nel settore del trasporto pubblico extraurbano su gomma;

VISTO il D.Lgs. 285/93;

VISTO il D.Lgs. 114 /98;

Visto la Legge regionale n. 1/2014;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

ORDINA,

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e qui integralmente richiamate,

A)-il trasferimento immediato del mercato settimanale del giovedì, in via provvisoria e sperimentale, presso le seguenti aree pubbliche:

via Matteotti (dall'intersezione tra le vie Matteotti e De Petrinis fino all'intersezione tra le vie Matteotti e Boschi); piazzetta Garibaldi e via Garibaldi;

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Matteotti e Giocatori fino all'ex mercato coperto comunale);

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Giocatori e Pisacane fino alla traversa che conduce all'asilo comunale,

comprese tutte e quattro le aree di parcheggio fuori strada ivi dislocate).

B) -al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale secondo la nuova dislocazione, l'istituzione a partire da giovedì 30.04.2015 e per tutti i giovedì successivi, fino a definizione della fase temporanea e sperimentale, del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e aree pubbliche:

via Matteotti (dall'intersezione tra le vie Matteotti e De Petrinis fino all'intersezione tra le vie Matteotti e Boschi);

piazzetta Garibaldi e via Garibaldi;

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Matteotti e Giocatori fino all'ex mercato coperto comunale);

via Giocatori (dall'intersezione tra le vie Giocatori e Pisacane fino alla traversa che conduce all'asilo comunale, comprese tutte e quattro le aree di parcheggio fuori strada ivi dislocate).

Le prescrizioni vigeranno nelle seguenti fasce orarie: divieto di transito, dalle ore 7:00 alle ore 14:00; divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 7:00 alle ore 16:00.

C- In conseguenza della destinazione delle aree e vie pubbliche sopra richiamate ad area di mercato, limitatamente alla sola mattinata di ogni giovedì, i flussi veicolari provenienti dalle due periferie contrapposte del capoluogo saranno organizzati/disciplinati nel seguente modo:

-flusso veicolare proveniente da Trinità - all'altezza dell'incrocio Boschi/Matteotti il traffico veicolare sarà canalizzato lungo la traversa Alfisi per poi proseguire lungo la via San Rocco.

Per l'occasione e per l'intera periodo di vigenza del divieto di transito nell'area mercatale, in via Traversa Alfisi e via San Rocco, tratto compreso tra l'intersezione con via Giocatori e la prima traversa San Rocco (corrispondenza incrocio proprietà Paladino) sarà attivato il senso vietato di marcia, direzione San Rocco -Giocatori - Traversa Alfisi.

-flusso veicolare proveniente da Sant'Antonio- all'altezza dell'incrocio Mezzacapo -De Petrinis il traffico sarà canalizzato lungo il senso unico di via De Petrinis per poi proseguire lungo Piazza Umberto I, via Roma e Via Boschi.

Per consentire il regolare deflusso di quest'ultima corrente di traffico, in via Boschi, fascia oraria 7:00-16:00, sarà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata, limitatamente alla sola giornata del giovedì.

Percorso alternativo per i veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico extraurbano:

Durante tutto il periodo di vigenza del divieto di transito di cui alla lettera B gli autobus provenienti da Trinità e diretti verso il capoluogo all'altezza dell'intersezione L.Sturzo-Tressanti- - S.P. 49 saranno dirottati lungo quest'ultima arteria stradale, comunemente denominata Sant'Antonio -Tressanti; gli autobus provenienti da Sant'Antonio e diretti verso il capoluogo all'altezza dell'incrocio semaforizzato di Sant'Antonio saranno dirottati lungo la via S.P. 49.

L'area di sosta riservata a tale categoria di veicoli già esistente in via Gramsci, sarà utilizzata come capolinea e per le attività di salita e discesa dei passeggeri.

Si ordina altresì l'oscuramento della segnaletica stradale in contrasto con il particolare regime di circolazione prescritto per l'intero periodo di svolgimento del mercato settimanale.

A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nell'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) ed e) del C.d.S., potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Ogni ordinanza pregressa in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Si dispone di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e di tutte le Forze dell'Ordine, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 240, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Impugnazioni, limitatamente alle sole prescrizioni in materia di circolazione stradale:

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92:

Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2015

IL SINDACO
Francesco CAVALLONE